

Sentenza n. 524/2016 pubbl. il 13/12/2016
RG n. 617/2011

Co. 814

Comune di PIETRAPERZIA
Protocollo n° 0001302



ENTRATA del 27/01/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ENNA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 1126/11 R.G. Lav., promossa

da

Marotta Giuseppe, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. A. Provitina elettivamente domiciliato in Enna via Colajanni n.2;

ricorrente

contro

Comune di Pietraperzia, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. M. Mangiapanè, elettivamente domiciliato in Pietraperzia, via St Di Blasi n. 27;

resistente

Avente ad oggetto: diritto al trattamento economico differenziale per svolgimento di mansioni

superiori

Conclusioni: come da scritti difensivi in atti e verbale di udienza del 13.12.16.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.06.2011 il ricorrente di cui in epigrafe premesso di essere dipendente del Comune di Pietraperzia dal 1987, con la qualifica formale di ausiliario cat. A,

3

esponere che sin dal 2001, veniva chiamato a svolgere mansioni tipicamente afferenti al superiore profilo professionale di archivista-protocollista.

Assunse in sostanza che a far data dal 12.06.2001 (data della determinazione n.27 del capo settore degli Affari Generali che ne disponeva l'applicazione all'Ufficio Protocollo e archivio) e con continuità, aveva svolto, le mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore B.

Nonostante ciò, invano aveva chiesto la corrispondenza del corrispondente trattamento economico normativo.

Chiedeva ritenersi e dichiararsi il riconoscimento del diritto alla differenza di trattamento economico per le mansioni superiori riconducibili alla superiore cat B, immediatamente superiore a quella di appartenenza, nella misura di euro 7.655,94 o eventualmente nella misura da quantificarsi a mezzo ctu, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Chiedeva inoltre la quantificazione delle differenze retributive dovutegli per il periodo successivo al deposito del ricorso e sino alla data di emissione della sentenza "permanendo lo svolgimento delle mansioni superiori" e la condanna dell'ente resistente alla corrispondenza dell'ulteriore importo.

Resisteva il comune di Pietraperzia che eccepiva nel merito l'infondatezza della pretesa azionata e comunque la prescrizione parziale del credito.

La causa veniva istruita oralmente e documentalmente. Disposta ed espletata ctu contabile indi, all'odierna udienza la causa è stata infine decisa come da sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.

Per affrontare il merito del giudizio appare necessario richiamare preliminarmente le specifiche disposizioni che disciplinano, nel rapporto alle dipendenze della P.A., la materia dell'assegnazione di mansioni superiori.

A tal fine soccorre infatti il disposto dell'art. 52 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. T.U. pubblico impiego) contenente "Disciplina delle mansioni" dei dipendenti della pubblica



amministrazione (già art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998).

Detta norma prevede che:

"1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore;

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopprimere a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di

novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

f



5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui al comma 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore."

La normativa richiamata pertanto sancisce i seguenti, fondamentali, principi: a) l'accesso all'inquadramento superiore del dipendente della P.A. non puo' che avvenire tramite procedura concorsuale. L'attribuzione di una qualifica superiore, al di fuori di qualsiasi meccanismo di carattere selettivo o concorsuale, risulta in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha ribadito, in diverse occasioni, che l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate è soggetto di norma alla regola del pubblico concorso, che costituisce il metodo che offre le maggiori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell'efficienza delle medesime e del buon andamento dell'azione amministrativa, regola alla quale e' possibile derogare nel solo caso in cui particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza, che non e' configurabile nel caso di disposizioni che prevedano sviluppi automatici (cioè senza concorso o comunque senza selezioni o verifiche attitudinali) verso posizioni superiori (Corte Cost. 24/7/2003 n. 274); b) l'assegnazione (in modo prevalente) al lavoratore di mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi specificamente autorizzate dal comma 2 dell'art. 52 cit., è nulla e, pur non dando diritto all'inquadramento superiore, legittima comunque la pretesa al corrispondente trattamento economico.

5

DI ENNA

Ne discende in primo luogo che lo svolgimento di mansioni superiori non dà diritto all'ottenimento del superiore inquadramento, per il vero neppure domandato dal ricorrente.

Sulla domanda relativa alle differenze retributive si osserva quanto segue.

La giurisprudenza amministrativa ha seguito un orientamento volto al diniego dell'applicabilità dell'art. 36 Cost. al pubblico impiego sul presupposto che su detta norma volta al rispetto della "giusta retribuzione" dovessero prevalere gli artt. 97 e 98 Cost.; il principio della corrispondenza ex art. 36 Cost. della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato, non potrebbe trovare applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di parti rilevanza costituzionale.

A diverse conclusioni è pervenuta la giurisprudenza dei giudici della legge per avere, infatti, la Corte costituzionale con numerose pronunzie patrocinato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall'art. 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma "determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato"

L'estensione della norma costituzionale all'impiego pubblico è condivisa anche dalla dottrina giustilavoristica che evidenzia come - pur essendo a seguito del D.Lgs. n. 165 del 2001 il trattamento economico dell'impiegato disciplinato dalla contrattazione collettiva e pur essendo detta contrattazione con priva di vincoli unilateralmente opposti per fini di controllo della spesa pubblica (quali quelli derivanti dai primi tre commi dell'art. 48 del suddetto decreto) - i suddetti vincoli derivanti da esigenze di bilancio non impediscano comunque la piena operatività, anche nel settore del lavoro pubblico, dei principi costituzionali di proporzionalità ed efficienza della retribuzione espressi dall'art. 36 Cost..

Nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corrispondenza della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6 ultimo periodo disposta dalla nuova norma è una



disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporal, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio. Ne consegue che il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., è applicabile anche al pubblico impiego senza limitazioni temporali (cfr. al riguardo Cass. 17 aprile 2007 n. 9130, da ultimo, Cass. 14 giugno 2007 n. 13877).

Corollario di quanto sinora esposto è che - stante la valenza generale dei criteri parametrici fissati dalla norma costituzionale in materia di retribuzione - il disposto dell'art. 36 Cost. non può non trovare applicazione anche nelle fattispecie, analoghe a quella in esame, in cui la pretesa del lavoratore alla retribuzione corrispondente allo svolgimento dell'attività prestata riguardi mansioni superiori corrispondenti ad una qualifica un livello immediatamente superiore a quello di inquadramento.

Sempre in termini generali, occorre inoltre dar conto, giacché specificamente sollevata dall'amministrazione resistente, di una ulteriore questione, riguardante l'ambito di concreta applicabilità del comma quinto dell'art. 52 cit.

Invero, ritiene il decidente condivisibile l'affermazione (prevalente, in dottrina, pur se non univoca) secondo cui, ai sensi dell'art. 52 del testo unico, lo svolgimento da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione di mansioni superiori senza un provvedimento formale di assegnazione non solo sia del tutto irrilevante sotto il profilo dell'inquadramento, ma neppure dia titolo alle relative differenze retributive.

A tal fine occorre evidenziare come il comma quinto della norma in commento, allorquando riconosce il diritto al trattamento economico superiore, lo circoscrive espressamente alla sola ipotesi di nullità dell'assegnazione di mansioni proprie di una qualifica superiore.

Secondo l'art. 52 non possono avere rilievo alcuno tutte quelle situazioni di fatto non richiamate da un atto formale di incarico (Cons. Stato sez. V 14 settembre 1999 n. 1056), in assenza del quale

mancherebbe, fra l'altro, la possibilità di individuare il soggetto eventualmente responsabile sul piano economico, ai sensi del secondo periodo del quinto comma.

Né può dirsi che il pubblico impiegato, per tal modo, possa vedere frustrate le proprie, legittime, aspettative, giacché, - nell'ottica della certezza del diritto - la disciplina in commento rende egli stesso consapevole del fatto che, in assenza di un espresso ordine di servizio, il suo eventuale maggiore apporto lavorativo non può avere alcun giuridico riconoscimento, consentendogli di autotutelarsi rifiutando di svolgere prestazioni non dovute.

Fatte queste necessarie premesse, la domanda in esame appare meritevole di accoglimento, posto che nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto alle invocate differenze retributive, ossia l'assegnazione con espressi, formali, provvedimenti (prima tra tutte la determinazione n.27 del 12.06.2001) e l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori sussumibili nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza ossia nella qualifica di archivista protocollista cat. B di cui all'organigramma della struttura burocratica dell'ente.

Dalla documentazione prodotta risulta infatti che al ricorrente, con ordine di servizio del 12.06.2001 venivano assegnate le funzioni di addetto all'Ufficio protocollo e archivio.

Occorre ora prendere le mosse dalle dichiarazioni contrattuali di interesse.

L'Ausiliario appartenente alla categoria A, propria del ricorrente, è colui che "espleta compiti di pulizia custodia anticamera ed esecuzione di commissioni. Cura il prelievo e la spedizione della corrispondenza; svolge altra attività manuale e di vigilanza secondo disposizioni ricevute ed in conformità alla dichiarazione della categoria professionale di inquadramento".

Appartiene invece alla categoria B, l'archivista ed il protocollista che svolge "attività di livello esecutivo nei vari settori dell'attività burocratica del comune. Si avvale di macchine, apparecchiature e presidi di ufficio compresi i sistemi di video scrittura. Collazione gli elaborati, li riproduce impagina ed ordina. Garantisce l'efficienza e il buono stato di conservazione delle apparecchiature in uso, ne segnala le anomalie e ne cura la manutenzione di carattere semplice che

non richieda comunque, l'intervento tecnico. Può essere adibito alla protocollazione, archiviazione e fascicolazione degli atti. Esplicita i servizi di segreteria secondo disposizioni ricevute e provvede a compilare certificazioni e simili nonché alla raccolta dei dati".

Del resto parte resistente non contesta che le mansioni di protocollista siano riconducibili alla superiore categoria ma nega a monte che il Marotta abbia mai svolto compiti di protocollista asserendo che le funzioni disimpegnate dal predetto, furono sempre quelle di ausiliario presso l'ufficio protocollo alle dipendenze del responsabile sig. Di Biasi, prima, e del capo settore, poi. Orbene, gli esiti della prova orale, da una parte, le emergenze documentali, dall'altra, smentiscono tale ultima prospettazione e fanno ritenere compiutamente provato lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore inquadramento.

Così entrambi i testi escussi, hanno confermato che il Marotta si è occupato in maniera autonoma e continuativa del ricevimento della posta in entrata della protocollazione, dello smistamento della protocollazione della posta in uscita della compilazione della distinta e della consegna al commesso per la spedizione. Ancora dalle univoche deposizioni dei testi emerge che il Marotta curava la pubblicazione degli atti quali concessione in sanatoria ed ancora che le funzioni di protocollista venivano svolte indifferentemente dal Di Biasi Rocco e dal Marotta. Infine i testi hanno dichiarato che dopo il pensionamento del signor Di Biasi le mansioni all'ufficio protocollo venivano svolte solo dal signor Marotta.

In particolare la teste Marotta Giuseppina ha potuto confermare gli assunti di cui sopra, dal momento della sua adibizione all'ufficio protocollo avvenuta dopo il pensionamento del Di Biasi (29.08.2006).

Per quanto riguarda il periodo pregresso lo svolgimento dei compiti sopra descritti è stato confermato dal teste Stuppia che, per quanto sia stato impiegato presso l'ufficio protocollo solo successivamente (non è dato conoscere con esattezza la data ma nel ricorso depositato in data 16.06.2011 si afferma che "solo recentemente... è stato assegnato all'ufficio protocollo anche il signor Stuppia Paolo con il quale collabora l'odierno ricorrente"), ha precisato di essere a

conoscenza delle circostanze, sebbene lavorasse presso l'ufficio anagrafe "perché quando portavo la posta all'ufficio da protocollare trovavo il sig. Marotta che appunto protocollava il tutto".

Ebbene la consultazione delle dichiarazioni sopra calendate consente di ricondurre agevolmente le mansioni disimpegnate dal Marotta nel superiore livello e di ascriverle in particolare al profilo professionale rivendicato.

Circa l'obiezione sollevata dal comune resistente in relazione alla disposta autorizzazione alla chiesta sostituzione del teste deceduto (Di Biasi) con altro (Stuppia) non indicato in ricorso, si osserva come nel rito lavoro, come noto, ai sensi dell'art 421 comma 2, il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

Ancora, nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorché la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato. (cfr. Cass. lav., 11 marzo 2011, n. 5878).

Orbene nel caso in esame la parte ha tempestivamente indicato in ricorso il nominativo dei testi da ascoltare, uno dei quali (il Di Biasi) è deceduto prima dell'audizione. L'autorizzazione alla sostituzione con altro teste, peraltro già ammesso a deporre sui capitoli articolati dal resistente, costituisce provvedimento atto a colmare l'evidente lacuna in cui parte ricorrente si è incolpevolmente imbatuta e non certo a sanare una decadenza in cui la stessa parte sia incorsa.

Ad ogni buon conto si osserva come anche nell'ordinario rito civile la Cassazione ha stabilito che solo nel caso in cui sopravvenga il decesso di uno dei testi ammessi e la parte deducente non abbia provveduto alla sua intimazione per l'udienza di assunzione, tale parte non incorre nella decadenza prevista dal comma 1 dell'art. 104 disp. att. c.p.c., potendo in tal caso trovare applicazione analogica - rispetto a questa ipotesi non disciplinata dal codice di rito - la norma contemplata nel comma 2 di detta disposizione che consente di ritenere giustificata l'omissione e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l'assunzione della prova previa sostituzione del teste deceduto, dato che anche in tal caso, si impone l'esigenza di evitare la decadenza determinata da un inadempimento processuale della parte che sia stato causato da un suo giustificato impedimento. (cfr Cass. n. 16764/2006)

Ciò chiarito, il ricorso va pertanto accolto.

Quanto alla misura del credito parte convenuta ha eccepito la prescrizione parziale del credito che deve ritenersi fondata in quanto il primo atto interruttivo è costituito dalla nota del 25.11.2009, prot. 016193 del 26.11.2009, con cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento delle mansioni superiori e il relativo trattamento economico. Ne discende che sono prescritti tutti i crediti anteriori al quinquennio da calcolarsi a ritroso da tale data e dunque le differenze di retribuzione anteriori al 26.11.2004.

Quindi le somme vanno riconosciute nei limiti della eccepta prescrizione quinquennale.

Quanto alla misura del credito nel corso del giudizio è stato conferito incarico al c.t.u. di quantificare le differenze retributive dando mandato al perito di effettuare il calcolo delle differenze tra quanto corrisposto al ricorrente a titolo di retribuzione, giusta il suo inquadramento nella categoria A1, nel periodo intercorrente dal 26.11.2004 sino alla data di redazione dell'elaborato peritale e quanto avrebbe avuto diritto a percepire laddove gli fosse stato riconosciuto il trattamento economico relativo alla categoria B1.

Il ctu, interpretando latamente il mandato, ha effettuato un doppio calcolo: il primo riportando gli importi della retribuzione base afferenti il livello B1 e A1, come indicati nei contratti collettivi dal

2004 al 2014, evidenziandone la relativa differenza economica; il secondo riportando gli importi percepiti dal ricorrente e calcolando la differenza rispetto alla categoria BI.

Questo decidente, ritenuta la pertinenza del rilievo della difesa di parte ricorrente di cui al verbale di udienza del 29 marzo 2016, nella parte in cui si fa rilevare che "tra i due calcoli demandati al consulente solo quello relativo alle differenze retributive tra il livello BI e il livello A1 è attinente al caso in esame.", in quanto "ai sensi dell'art 8 comma 5 del CCNL del 14.09.2000 il compenso per mansioni superiori è pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale del profilo rivestito e quello iniziale corrispondente al profilo cui sono correlate le mansioni affidate", ritiene di dover prendere in considerazione la prima stima effettuata dal ctu e dunque quella che fissa il calcolo delle differenze dovute al Marotta in € 9.912.23.

I risultati cui è pervenuto il c.t.u., non sono stati contestati e appaiono perfettamente condivisibili. Le differenze retributive spettanti al ricorrente, sono pertanto, in conclusione pari a € 9.912.23.

Sulle spettanze retributive a credito del lavoratore devono essere poi corrisposti i soli interessi legali (ossia la maggior somma tra importo dovuto per rivalutazione monetaria e importo dovuto per interessi), dalla data di maturazione dei singoli importi fino all'effettivo soddisfo, in applicazione del disposto dell'art. 22 comma 36 della legge n. 724 del 1994, che ha previsto, per i dipendenti pubblici, l'estensione della disciplina dettata per i crediti previdenziali dall'art. 16 comma 6° della legge n. 412 del 1994 (che ha escluso il cumulo automatico di interessi legali e rivalutazione monetaria) a tutti i crediti di natura "retributiva, pensionistica e assistenziale dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza" sorti successivamente al 31.12.1994

Le spese di lite, ivi comprese quelle di cui liquidate a parte, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. O. M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:

dichiara il diritto del ricorrente, al trattamento economico previsto per i dipendenti di qualifica immediatamente superiore (cat B) a quello di appartenenza (cat. A) previsto dal CCNL di comparto

e per l'effetto condanna il comune di Pietraperzia in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dello stesso delle differenze tributive dovute nei limiti della prescrizione e pari ad € 9.912,23 oltre ad accessori di legge come in parte motiva.

Condanna il comune di Pietraperzia in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3000,00 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge da distarsi in favore dell'avv. A. Provitina.

Condanna il comune di Pietraperzia in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di ctu liquidate a parte.

Enna, 13 dicembre 2016.

Deposito
del
13-12-16
IL FORNITORE
Dott.ssa Daniela Francesca Balsamo
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Francesca Balsamo

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

"Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Uffici della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti".

E' copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in

forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Procuratore
nell'interesse di Maurilio Giuseppe
Enna, il 19 12 16

fto IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dora Russo

Pa. autrice
Enna 19.12.16
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dora Russo

Giudiziale /
Classe /

Ufficiale Giudiziale /
Classe /

25/4/17

A mezzo del servizio postale
in 1850 raccomandato a. r.
quasi per legge.

Istante come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. del Tribunale di Enna, certifico di aver notificato copia conforme all'originale, al Comune di Pietraperzia, in persona del sindaco p.t., domiciliato per la carica in Pietraperzia, via San Domenico, 5, ivi consegnandola a mani

RELATA DI NOTIFICA: